



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile, in persona del Presidente istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.4656 dell'anno 2018 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 16 marzo 2021, svoltasi a seguito di trattazione scritta, vertente

TRA

SD (cod. fisc.: X), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Trapani, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio in Condofuri (RC) alla via Peripoli n.386/a ha eletto domicilio

-attore-

E

AML (cod. fisc.: X), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Zema, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nino Bixio n.54 ha eletto domicilio

-convenuta-

NONCHE'

SV (cod. fisc.: X), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minniti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via D. Tripepi n.3/A ha eletto domicilio

-convenuta-

Conclusioni delle parti

All'udienza del 16 marzo 2021, svoltasi in forma cartolare, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato il 13.12.2018 SD chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità professionale del Notaio AML in relazione al contratto di compravendita del 10.01.2002 e che per l'effetto venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito nella misura di € 5.004,51 o di quel maggiore o minore importo da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di causa.

Esponiva l'istante che con contratto di compravendita del 10.01.2002 a rogito del Notaio dott.ssa MLA aveva acquistato da SV un terreno sito nel Comune di Montebello Jonico località Fossatello riportato nel NCT al foglio di mappa X particella X di are 4.40, per il prezzo di € 4.650,00; assumeva che a distanza di tanti anni aveva venduto il predetto cespite, con scrittura privata del 10.09.2016, a tale PM ma che nelle more era venuto a conoscenza che con decreto di trasferimento dell'08.10.2014 il Tribunale di Reggio Calabria aveva trasferito il medesimo suddetto bene a RP a seguito di una procedura esecutiva immobiliare incardinata sin dal 1999 (R.Es. 176/1999) nei confronti di SV, circostanza questa taciuta dall'originaria venditrice e soprattutto non verificata dal Notaio rogante che aveva colpevolmente omissso di effettuare le visure ipotecarie.

Si costituiva il Notaio rogante dott.ssa MLA la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza per valore del giudice adito, trattandosi di richiesta

risarcitoria comprendente € 1.936,32 per compensi professionali ed € 3.041,19 quali interessi e rivalutazione sul prezzo di vendita; nel merito, deduceva l'assoluta infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, assumendo che in ogni caso nessun danno aveva di fatto risentito lo S perché il prezzo della vendita era stato corrisposto prima della stipula del rogito; adduceva, altresì, una concorrente responsabilità della venditrice che aveva taciuto una circostanza così rilevante.

Autorizzata parte convenuta a chiamare in giudizio la venditrice, si costituiva SV

la quale, eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, la prescrizione del diritto risarcitorio rivendicato nonché l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; nel merito, contestava la propria concorrente responsabilità assumendo che rientrava nei compiti del Notaio accertare la sussistenza di pesi e gravami sul bene oggetto di compravendita.

Concessi i termini di legge a parte attrice per promuovere la negoziazione assistita, ed in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 16.03.2021, svoltasi in modalità cartolare, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le causali qui di seguito precisate.

Occorre, innanzitutto, disattendere l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta, laddove è sufficiente in questa sede rammentare che al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito, la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art.10 comma 2 c.p.c. con il capitale e gli interessi (da ultimo, Cass. n.17991/2020, ma anche Cass. n.4994/2008); in buona sostanza, ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a

somma di denaro, vanno sommati al capitale gli interessi di mora maturati ante litem e la rivalutazione monetaria, qualora richiesti.

Ebbene, nella specie, la richiesta risarcitoria avanzata dallo S nelle conclusioni indica la somma complessiva di € 5.004,51 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, di talchè sulla competenza per valore del Tribunale non può nutrirsi dubbio alcuno.

Tanto premesso, e passando all'esame nel merito della vicenda che qui occupa, occorre evidenziare, più in generale, che il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato da dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio; in particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività (Cass. n.7283/2021).

Ciò significa che quando al notaio sia richiesta la preparazione e la stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la sua opera non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo.

Ed invero, costituisce principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità (oltre la pronuncia già citata, vedi anche Cass. n.9320/2016; ma anche Cass. n.12797/2014; Cass. n.14865/2013; Cass. n.8470/2002; Cass. n.547/2002; Cass. n.10493/1999; Cass. n.5946/1999) che rientra tra gli obblighi del notaio, cui sia richiesta la stipulazione di un

contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle cosiddette “visure” catastali ed ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvi espresso esonero da tale attività per concorde volontà delle parti per motivi di urgenza o per altre ragioni.

Ed infatti, costituisce regola ormai pacificamente acquisita quella secondo cui l'opera del notaio, che deve svolgersi secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art.1176 comma 2 c.c., non può limitarsi all'accertamento della identità delle parti ed all'indagine sulla loro volontà da tradurre nell'atto da rogare o autenticare, ma si estende anche alle attività preparatorie e successive all'atto.

Invero, si ritiene faccia parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale del notaio l'obbligo di effettuare le c.d. visure ipotecarie, che egli deve compiere anche senza uno specifico incarico delle parti -sia che l'atto venga stipulato nella forma dell'atto pubblico, sia in quella di scrittura privata autenticata- al fine di individuare esattamente il bene ed accertarne la provenienza e la libertà da pesi o vincoli che possano inficiare la validità o l'efficacia del trasferimento o diminuire il valore del bene negoziato (ipoteche, pignoramenti, sequestri, servitù, vincoli, ecc.).

Ed infatti, la prestazione principale del notaio ha ad oggetto la verifica delle risultanze delle visure catastali dell'immobile oggetto dell'atto pubblico, per verificare libertà e disponibilità dell'immobile medesimo da vincoli e pesi, mentre l'attività di lettura dell'atto (prevista dalla legge notarile), rispetto alla prima attività, si rivela complementare ed ancillare, non in grado di sostituire l'attività di controllo delle risultanze catastali che è di esclusiva responsabilità e competenza del professionista notarile, costituendo il fulcro della prestazione del notaio.

L'inosservanza di detto obbligo è fonte di responsabilità contrattuale del notaio per inadempimento della prestazione d'opera intellettuale demandatagli, con conseguente obbligo di risarcimento del danno cagionato.

Affinché sussista un obbligo di risarcimento a carico del notaio è evidentemente necessario che il suo negligente comportamento abbia effettivamente prodotto un pregiudizio, di cui il danneggiato deve fornire la prova.

A tal proposito, occorre precisare che la semplice violazione da parte del notaio dei propri doveri professionali non è di per sé sola idonea a determinare a carico del professionista un'obbligazione risarcitoria; è invece necessario che l'inadempimento abbia prodotto un danno definitivo ed attuale, senza il quale, quindi, pur essendovi l'illecito contrattuale, non sorge la corrispondente obbligazione al risarcimento del danno per il semplice fatto che non vi è nulla da risarcire.

In tal senso, si è chiaramente espressa in più occasione la Suprema Corte affermando che *“la responsabilità professionale del notaio, nei confronti del cliente, per inadempimento della prestazione professionale, non dà diritto al risarcimento ove dall'inadempimento non derivi un danno risarcibile”*.

Tale orientamento è stato poi ribadito successivamente dalla stessa Cassazione che ha statuito che *“l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i propri obblighi può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato. Ai fini dell'accertamento di tale danno è dunque necessario valutare se i clienti avrebbero, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione”*.

Analogamente, si è affermato che il mancato accertamento d'un vincolo pignoratorio od ipotecario gravante sull'immobile ed il consequenziale mancato avvertimento all'acquirente da parte del notaio rogante la compravendita non possono considerarsi produttivi d'un danno *in re ipsa* e tali, pertanto, da legittimare, di per se stessi, una pretesa risarcitoria dell'acquirente nei confronti del notaio indipendentemente dalla dimostrazione d'un qualsivoglia effettivo pregiudizio subito dal primo a causa del comportamento del secondo.

Affinché il comportamento negligente del notaio dia luogo a responsabilità e dunque necessario che si sia prodotto un danno concreto, ma ciò non è sufficiente poiché bisogna dimostrare il nesso di causalità fra il danno stesso ed il comportamento del notaio, cioè provare che l'omissione del notaio è stata, direttamente o in via mediata, la causa efficiente dell'effetto danno.

In altri termini, bisogna provare che se il notaio avesse esattamente adempiuto la sua prestazione, il danno non vi sarebbe stato: *“il prestatore d'opera intellettuale, che si renda inadempiente svolgendo in modo negligente l'attività professionale alla cui prestazione è tenuto in base al contratto, risponde dei danni cagionati dal proprio inadempimento (artt.2230, 1176, 1218 e 1223 c.c.). La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale non può dunque essere affermata sulla base del sol fatto, che integra l'inadempimento, rappresentato dalla omissione di un atto, cui egli sarebbe stato obbligato per un diligente esercizio dell'attività professionale (...); è anche necessaria la dimostrazione che dalla omissione sia derivato un danno, cioè che il danno allegato sia legato da nesso causale alla omissione (...). Invero, per accertare l'esistenza d'un nesso causale tra omissione ed evento è necessario risolvere nel caso concreto il problema logico consistente nello stabilire se la condotta attesa avrebbe impedito l'evento”*.

Deve poi evidenziarsi che la responsabilità del notaio per mancata o inesatta effettuazione delle visure “ipocatastali” non risulta esclusa o attenuata dal fatto che la parte venditrice abbia ingannevolmente dichiarato in atto la libertà dell'immobile da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli: *“l'obbligo di procedere al preventivo accertamento della libertà del bene, mediante le cosiddette visure ipotecarie o catastali, non è subordinato al conferimento di uno specifico incarico, ma rientra nei doveri professionali del notaio incaricato della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, sempreché le parti, per ragioni di urgenza o per altri motivi, non lo abbiano concordemente ed espressamente da ciò dispensato. La responsabilità del venditore, per la mendace assicurazione della libertà dell'immobile*

trasferito, riguarda unicamente il rapporto tra il venditore medesimo e l'acquirente, ma non incide sulla configurabilità della colpa professionale del notaio nei confronti di quest'ultimo".

La responsabilità del notaio ha un fondamento ed una portata diversi rispetto alla responsabilità del venditore.

In buona sostanza, "l'obbligo del venditore di garantire la libertà del bene e quindi di rispondere per eventuale inadempimento nasce dall'art.1482 c.c.; l'obbligo del notaio di effettuare le visure ipotecarie nasce invece dal contratto d'opera professionale ex art.2236 c.c., e concerne non soltanto il compratore, ma anche il venditore, perché il contratto d'opera professionale si instaura tra il notaio ed entrambe le parti".

La circostanza che l'unico evento dannoso sia stato cagionato, oltre che dal comportamento omissivo del notaio che non ha effettuato le visure, anche dalla dichiarazione mendace del venditore non esclude dunque la responsabilità del professionista; al contrario, si ritiene che il notaio ed il venditore siano obbligati solidalmente al risarcimento del danno, per cui chi ha subito il danno stesso può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per l'intero.

Proprio di recente, i giudici di legittimità hanno affermato che *"quando un medesimo danno è provocato da più soggetti (pure se diversi siano i titoli di responsabilità di costoro, e siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato), tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito con la quale un Notaio era stato ritenuto responsabile per i danni subiti dalla parte acquirente, nell'ambito di una compravendita, inerenti alla mancata rilevazione di una trascrizione pregiudizievole all'acquisto) (Cass. n.9662/2016).*

Ebbene, se questi appena enunciati costituiscono i consolidati e condivisi principi cardine che regolamentano la tematica che qui occupa, non può seriamente nutrirsi dubbio alcuno in ordine alla concorrente e solidale responsabilità degli odierni

convenuti, e precisamente in capo alla venditrice SV per la falsa dichiarazione riportata nell'atto pubblico in ordine all'insussistenza di qualsivoglia gravame esistente sul bene oggetto di compravendita; in capo al notaio per la omessa verifica circa la sussistenza o meno della formalità pregiudizievole gravante sul medesimo cespite, in assenza peraltro di specifico esonero accordato dai contraenti, laddove di tale circostanza l'odierno attore soltanto nel settembre 2016 in occasione della vendita per scrittura privata dello stesso terreno che nel 2002 aveva acquistato dalla S. ne è venuto a conoscenza.

Parimenti, nessun dubbio poi in ordine alla sussistenza di un diretto nesso di causalità tra il comportamento omissivo del notaio e mendace della venditrice ed il pregiudizio patrimoniale effettivamente sofferto dallo S. e nei limiti di quanto richiesto (per la verità, nei termini oltremodo singolari), consistito certamente nelle spese sostenute per la stipula dell'atto pubblico e degli interessi legali maturati sul corrispettivo della vendita, posto che ai fini dell'accertamento di tale danno è dunque necessario valutare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione

Venendo al caso di specie, risulta invincibile il rilievo che, al momento della stipula del definitivo, buona parte del pregiudizio, costituito dal versamento del corrispettivo per l'acquisto di un immobile gravato da iscrizioni pregiudizievoli, si era irreversibilmente prodotto, e per una serie causale affatto indipendente dall'attività del professionista convenuto.

Ne deriva che dall'ammontare dei danni che il notaio è tenuto a rifondere all'attore, a titolo di ristoro delle perdite determinate dal suo negligente comportamento, vanno detratte le somme corrisposte dall'acquirente prima della sottoscrizione dell'atto (in questo senso, Cass. n.16905/2010; Corte App. Napoli 28.02.2019 n.1119; Trib. Cosenza 17.06.2017 n.1222).

In buona sostanza, al fine di accertare l'esistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento del notaio (non del venditore) e il danno è necessario verificare se,

eliminato l'inadempimento del notaio, il cliente si sarebbe trovato in una condizione più favorevole rispetto a quella attuale e, in caso affermativo, deve essere garantita al cliente medesimo quella situazione.

Ciò premesso, nel caso di specie risulta *per tabulas* che il prezzo dell'immobile è stato integralmente pagato dall'attore in epoca antecedente alla stipula del rogito, per come dichiarato dalla venditrice nell'atto pubblico.

Per tale ragione, ove il notaio fosse stato adempiente rispetto all'obbligo di effettuare le opportune visure, si sarebbero potute verificare due ipotesi: a) il cliente avrebbe deciso di non stipulare l'atto, non divenendo proprietario del bene, ma avendo già sborsato l'intero prezzo dello stesso, configurandosi l'unico danno subito nelle spese di rogito; b) il cliente avrebbe potuto decidere di stipulare ugualmente l'atto, divenendo proprietario di un bene gravato da pignoramento in piena consapevolezza.

Nella prima ipotesi, a ben vedere, la sua situazione sarebbe stata esattamente identica a quella attuale, nella quale il prezzo del bene è stato versato, ma è divenuta certa la perdita della proprietà dello stesso, ormai trasferito a terzi a seguito di un pignoramento immobiliare; nella seconda ipotesi, invece, l'inadempimento del notaio avrebbe comunque perso qualsiasi rilevanza, in quanto l'eventuale decisione di acquistare un bene gravato da iscrizioni pregiudizievoli sarebbe stata frutto di una libera scelta da parte del cliente.

In entrambe le ipotesi, pertanto, il danno subito (pagamento del prezzo di vendita) non può ritenersi riconducibile alla condotta del notaio, atteso che, nel primo caso, il cliente, a fronte di un esborso già sostenuto, non sarebbe divenuto proprietario del bene, e, nel secondo, avrebbe consapevolmente scelto di acquisire un bene gravato da ipoteca con il rischio di perderne la proprietà ove il debito garantito non fosse stato adempiuto.

Dunque, per rimanere alla fattispecie in esame, in assenza dell'inadempimento del notaio, il cliente non avrebbe affatto ottenuto il bene libero dal pignoramento e non avrebbe evitato il pagamento del prezzo (effettuato in epoca antecedente), circostanza

che si sarebbe verificata soltanto in assenza dell'inadempimento non già del notaio, bensì del venditore.

In altri termini, non si possono confondere le conseguenze dell'inadempimento del professionista con quelle dell'inadempimento del venditore.

Soltanto nel caso di adempimento da parte del venditore alla garanzia di libertà del bene da pesi e gravami è ipotizzabile l'acquisto del bene medesimo libero da trascrizioni pregiudizievoli (l'adempimento da parte del notaio, lo si ribadisce, non avrebbe condotto a tale risultato) e, quindi, soltanto sul venditore possono essere poste, ove richieste (ma qui non richieste, trattandosi di compravendita "sospetta" intervenuta tra fratelli), a titolo risarcitorio, le conseguenze dell'acquisto di un bene pignorato.

Sul notaio, invece, non possono farsi gravare che i costi di rogito, che il cliente avrebbe evitato rifiutando la stipula del contratto ove a conoscenza dell'esistenza del pignoramento.

Come detto, deve essere affermata la responsabilità anche della venditrice nei confronti dell'attore, poiché ella -verosimilmente in mala fede ben conoscendo la pendenza di una procedura esecutiva gravante sul terreno poi alienato al fratello- ha assunto l'impegno contrattuale di trasferire un immobile libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, impegno risultato palesemente violato come dimostra la sussistenza del pignoramento e del conseguente decreto di trasferimento emesso in favore di terzi e che se avesse agito in buona fede avrebbe certamente evitato la stipula dell'atto e l'esborso delle relative spese.

Dunque, alla luce delle richieste formulate dall'attore, il Notaio rogante e la venditrice vanno condannati in solido a rifondere all'attore esclusivamente la somma di € 1.963,32, quale importo corrisposto per le spese e gli onorari relativi al rogito, maggiorata degli interessi nella misura legale dalla data dell'atto (10.01.2002) sino all'effettivo soddisfo.

Priva di pregio giuridico si rivela, infine, l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla terza chiamata SV , essendo pacifico che la responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni

ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti e non di risultato, pur tuttavia è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione e che dunque il termine prescrizione è decennale.

Invero, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale, in questi casi, inizia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente il danno e tale evento si manifesta all'esterno, divenendo così oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato (Cass. n.3176/2016; nel caso scrutinato dai giudici di legittimità si trattava di notaio che non aveva appurato la presenza di ipoteca sull'immobile ceduto; ma anche Cass. n.8703/2016)

In sostanza, è necessario tenere distinta la condotta che ha causato il danno dall'evento dannoso, quale pregiudizio patrimoniale patito dal cliente: la sussistenza di un danno risarcibile implica che alla condotta inadempiente del professionista segua effettivamente il danno; il danno può sorgere contestualmente all'inadempimento o in un momento successivo, tuttavia rimangono distinti la condotta che ha generato il danno e l'evento nel quale il danno si è concretizzato; ed è ovvio che il diritto al risarcimento del danno sorge -e la domanda di risarcimento può essere proposta- solo se il danno sia venuto ad esistenza: è cioè necessario, a tal fine, che il danno sia effettivo ed attuale.

Ai fini del decorso del termine di prescrizione, però, non è sufficiente che il danno si sia verificato, ma è necessario anche che esso sia oggettivamente percepibile all'esterno e riconoscibile da chi intenda chiedere il risarcimento: dunque la prescrizione non può decorrere se non dal momento in cui il danneggiato abbia contezza del danno e si trovi, così, in condizione di esercitare il proprio diritto.

Ed allora, venendo al caso in esame, risulta incontestata e non contrastata dalla sorella alienante, la circostanza che lo S. sia venuto a conoscenza della sussistenza del pignoramento gravante sul terreno soltanto in occasione della compravendita per

scrittura privata del settembre 2016, sicchè risulta in tutta evidenza che a partire da quella data il termine prescrizione decennale non sia ancora maturato.

Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Notaio convenuto e del terzo e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SD nei confronti di AML, con atto di citazione notificato il 13.12.2018, e con la chiamata del terzo SV ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

-accoglie la domanda nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna in solido AML e SV al pagamento in favore di SD, a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di € 1.963,32 oltre interessi nella misura legale dal 10.01.2002 sino all'effettivo soddisfo;

-condanna in solido AML e SV al pagamento in favore di SD delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.640,00, di cui € 140,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Salvatore Trapani;

-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Reggio Calabria il 24.09.2021

Il Presidente Istruttore

dott. Giuseppe Campagna